

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

**PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E
FINALE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI
VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO.**

CIG 9429856358 - CUP E43I17000000005

**SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA
E FINALE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO**

Codice identificativo gara (CIG): 9429856358

Codice Unico di Progetto (CUP): E43I7000000005

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] in Milano,

TRA

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede in Milano Via Meravigli 9/b,
Codice fiscale e Partita Iva 09920840965, nella persona del dirigente dell'area Risorse e
Patrimonio, Dott.ssa Irene Caramaschi C.F. CRMRNI63T65G488W, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione

- Stazione Appaltante o Committente

E

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA/STUDIO:

[●] con sede in [●] via [●] Codice fiscale e Partita Iva [●] rappresentata, ai fini del presente atto
da [●] Cod. fiscale [●] in qualità di [●];

- Affidatario o Collaudatore

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

[●] con sede in [●] via [●] Codice fiscale e Partita Iva [●] rappresentata, ai fini del presente atto
da [●] Cod. fiscale [●] che agisce in qualità di [●], quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo, costituito con atto del notaio [●], in [●], Repertorio n° [●] in data
[●] con le seguenti mandanti:

- Soggetto 1 [●] C.F. e Partita I.V.A. [●] con sede in [●] Via [●] N. [●];
- Soggetto 2 [●]

- Affidatario o Collaudatore

PREMESSO CHE:

- Con determina a contrarre n 1193 del 5/10/2022 la Stazione Appaltante ha avviato la procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo funzionale degli impianti per l'intervento di realizzazione dell'edificio di Via delle Orsole 4, Milano (nel prosieguo anche denominato anche "REVO");
- in esito alla procedura, con determina n [●] del [●], il servizio è stato affidato a [●];
- la Stazione Appaltante, come risulta dal verbale del [●], ha effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica-professionale, previsti dal bando, che hanno dato esito positivo;
- con separata procedura di gara la Stazione appaltante affiderà i lavori REVO a un soggetto che nel presente documento è nominato "Esecutore".
- Il Collaudatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, poste alla base della propria Offerta

tutto ciò premesso,

che costituisce parte integrante del presente contratto e vale patto fra le parti così come in epigrafe rappresentate, **si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di seguito denominata <<Stazione Appaltante o *Committente*>>, affida a [●] di seguito denominato <<*Affidatario o Collaudatore*>>, che accetta, il servizio di **collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo funzionale** (nel prosieguo denominato anche "Collaudo") **degli impianti** dell'intervento di realizzazione dell'edificio di via delle Orsole 4 a Milano. CUP: E43I17000000005 CIG 9429856358.

Le prestazioni oggetto del presente contratto comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:

- controllo dei materiali, esame dei certificati di prova e verifica della buona esecuzione dei lavori, da effettuarsi anche attraverso accertamenti, saggi e tutti i riscontri che il Collaudatore giudichi necessari e che dovranno risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione Appaltante;
- effettuazione di eventuali prove di carico e richiesta di indagini volte all'accertamento della sicurezza e collaudabilità con redazione di verbali delle prove di carico effettuate;
- verifiche e prove necessarie per accertare la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto approvato e del contratto d'appalto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore;
- redazione di verbali di visita per accertare il regolare avanzamento dei lavori, con particolare riguardo alle lavorazioni in fondazioni e/o significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente onerosa successivamente alla loro esecuzione. I suddetti verbali dovranno comprendere il dettaglio delle operazioni effettuate;
- esecuzione di ispezioni e visite di collaudo in corso d'opera finalizzate all'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori a cui dovranno essere invitati l'esecutore, il direttore dei lavori e il R.U.P., che potrà partecipare personalmente o tramite suoi collaboratori. Di ogni visita deve essere redatto apposito verbale con le modalità indicate nel D.P.R. 207/2010 in cui sia indicato l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali;
- esame delle eventuali riserve dell'esecutore;
- evasione di pratiche amministrative prescritte e consegna delle relazioni a strutture ultimate;
- deposito del collaudo statico presso i competenti enti;
- rilascio dei relativi certificati di collaudo;
- ogni altro adempimento tecnico e formale necessario al corretto, efficace e sicuro collaudo dell'edificio.

ART. 2 COMMISSIONE DI COLLAUDO

In conformità a quanto proposto nell'Offerta tecnica, la Commissione di collaudo (nel prosieguo denominata "Collaudatore") sarà costituita da: [●], [●], [●], [●], [●].

Il presidente della Commissione di collaudo designato ex art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 è [●].

L'attività verrà svolta secondo le disposizioni previste nel presente atto e secondo quanto

proposto nell'Offerta tecnica presentata dal Collaudatore in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

I componenti della Commissione di collaudo dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto; nel caso si rendesse necessaria la sostituzione di uno o più membri da parte del Collaudatore questa potrà avvenire solo nelle modalità di cui all'art. 13 (Obblighi del Collaudatore) del presente atto.

ART. 3 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio oggetto del presente contratto si distingue nelle diverse attività di collaudo:

- collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale;
- collaudo statico in corso d'opera e finale;
- collaudo funzionale degli impianti;

ed è finalizzato all'emissione del certificato di collaudo finale.

In particolare, per quanto riguarda il Collaudo tecnico amministrativo il Collaudatore deve verificare che i lavori vengano svolti in conformità alla regola dell'arte, del progetto approvato e del contratto d'appalto stipulato per l'esecuzione dei lavori, attraverso accertamenti, saggi e riscontri ritenuti necessari. Il Collaudatore verifica altresì che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto di eventuali perizie di variante e atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, di tutta la normativa, generale e delle prescrizioni tecniche di settore applicabili. Il Collaudatore deve inoltre accertare il tempestivo e diligente operato dell'esecutore in ordine all'eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, oltre agli oneri eventualmente derivanti al Committente da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Il collaudo comprende anche un'attività di carattere economico-amministrativo tra cui:

- verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
- esaminare eventuali riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

In virtù della complessità delle opere oggetto dell'intervento REVO, che comprende lavorazioni significative non più ispezionabili in sede di collaudo finale, è richiesto che il Collaudatore verifichi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità al progetto lungo tutto l'iter di realizzazione

dell'opera, onde assicurare una più incisiva garanzia di buona ed esatta esecuzione.

L'attività di collaudo in corso d'opera deve essere effettuata mediante visite periodiche, secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica oltre che su richiesta del RUP ove necessario, al fine di accertare progressivamente la regolare esecuzione dei lavori e, in ogni caso, durante l'esecuzione delle fondazioni, durante l'esecuzione di lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o complessa in fase successiva all'esecuzione e, generalmente, in tutti i casi di andamento ritenuto anomalo rispetto al programma previsto.

I verbali, redatti in occasione di ciascuna delle visite di collaudo dovranno riportare l'indicazione sull'andamento dei lavori, l'indicazione sul rispetto dei termini contrattuali e le osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari ed essere trasmessi al RUP.

Trattandosi l'intervento REVO di nuova costruzione, che comprende opere strutturali, al Collaudatore incaricato verrà anche affidato il collaudo statico, finalizzato controllo di tutte le componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti realizzate al fine di appurare la conformità statica delle opere strutturali e garantire il giusto livello di sicurezza per tutta la vita utile del fabbricato.

Il collaudo statico comprende anche i seguenti adempimenti:

- a) controllo di conformità di quanto realizzato con quanto previsto in progetto e nei relativi schemi di calcolo in ambito strutturale e geotecnico;
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.;
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali;
- d) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori ed esame della relazione del Direttore lavori a strutture ultimate;
- e) deposito della relazione a strutture ultimate presso i competenti enti.

Il Collaudatore, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare: prove di carico; prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Collaudo funzionale degli impianti

Infine, il Collaudatore dovrà appurare il corretto funzionamento degli impianti meccanici ed elettrici a servizio dell'edificio mediante verifiche e prove atte a stabilire se gli stessi soddisfano funzionalmente le normative in vigore e le prescrizioni contenute nel contratto dei lavori. Le verifiche prestazionali dei singoli componenti e dei sistemi impiantistici nel loro complesso devono essere condotte durante tutte le fasi di installazione, fino alle verifiche finali e primo avviamento.

L'attività comprende quindi l'esecuzione di verifiche periodiche in corso d'opera secondo la cadenza offerta dal Collaudatore e l'effettuazione di tutte le prove e le verifiche di funzionamento strumentali ritenute necessarie.

Certificato di collaudo

Al termine delle operazioni di collaudo, nel caso in cui i lavori risultino eseguiti a regola d'arte e conformi ai documenti contrattuali il Collaudatore provvede al rilascio del certificato di collaudo.

Nel caso in cui il Collaudatore ritiene che i lavori **non** siano collaudabili, esso è tenuto alla redazione di un verbale con il quale determina la non collaudabilità degli stessi rifiutando l'emissione del verbale di collaudo; detto verbale deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) accompagnato da una relazione contenente la proposta dei provvedimenti da attuare.

Nel caso in cui i lavori, pur non essendo qualificati come non collaudabili, presentino difetti e/o mancanze lievi riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive all'Esecutore le lavorazioni da eseguire, assegnandogli un termine massimo per il completamento.

Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui vengano riscontrate discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto e quest'ultime sono ritenute non gravi, il Collaudatore provvede ad estendere le verifiche con l'intento di apportare le opportune rettifiche nel conto finale; se le discordanze riscontrate vengono ritenute gravi il Collaudatore sospende le operazioni e ne riferisce al Responsabile Unico del Procedimento presentandogli le sue proposte tramite apposita relazione.

Nel caso in cui sussistano riserve dell'Esecutore non ancora risolte, il Collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una

risoluzione definitiva.

Il Certificato di collaudo, che ha natura di accertamento tecnico-amministrativo, deve contenere:

- una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, gli estremi identificativi dell'opera, le eventuali varianti e i rispettivi provvedimenti approvativi e che comprende:
 - a. il quadro economico recante gli importi autorizzati;
 - b. l'indicazione dell'Esecutore;
 - c. il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
 - d. il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
 - e. le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 - f. la data e gli importi riportati nel conto finale;
 - g. l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
 - h. la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
 - i. gli estremi del provvedimento di nomina della Commissione di collaudo;
 - j. gli estremi dei verbali di visita in corso d'opera;
- il verbale della visita finale;
- la sintesi delle valutazioni del Collaudatore circa la collaudabilità dell'opera.

Nel caso di richieste dell'Esecutore successive alla ricezione del certificato di collaudo, il Collaudatore è tenuto a riferirle al RUP e a formulare allo stesso le considerazioni ritenute opportune indicando, eventualmente, nuove visite da eseguire.

ART. 4 RESPONSABILITÀ

L'attività di collaudo è **svolta nell'interesse del Committente**.

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni del presente Disciplinare di incarico e dell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario.

L'esecuzione deve avvenire a regola d'arte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare di incarico.

Il Collaudatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,

inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal Committente.

In caso di inosservanza anche parziale da parte del Collaudatore delle leggi e delle disposizioni vigenti o delle prescrizioni dettate dal presente atto, il Committente provvederà a contestare ogni difformità o inesatto adempimento per iscritto, assegnando al Collaudatore un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato. Ogni spesa sopportata dal Committente a causa dei suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, sarà addebitata al Collaudatore.

Le attività di collaudo dovranno essere svolte necessariamente in collaborazione e coordinamento con il RUP, i suoi collaboratori, la Direzione lavori e i componenti del Collegio consultivo tecnico.

ART. 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il termine per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare di incarico decorre **dalla data di avvio dei lavori**, accertata con apposito verbale di avvio del contratto e termineranno con la consegna del **Certificato di collaudo finale**, che deve avvenire non oltre i **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori REVO.

È possibile richiedere una proroga dei termini dell'attività di collaudo, previa formale comunicazione del Collaudatore all'Esecutore e al RUP corredata da una dettagliata relazione che specifichi le cause della richiesta di proroga dai provvedimenti necessari alla prosecuzione e ripresa dell'attività di collaudo e al completamento della stessa.

Nel caso vengano riscontrati ritardi attribuibili al Collaudatore, il RUP assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle attività, trascorsi i quali il Committente può disporre la decadenza dell'incarico al Collaudatore, fermo restando la responsabilità dello stesso per i danni derivanti da tale inadempienza, come previsto dall'art. 219 del DPR 207/2010.

Si fa presente che la durata dei lavori per l'intervento REVO è stimata all'interno del progetto in circa 18 mesi consecutivi, a decorrere dalla data di consegna dei lavori all'esecutore, indicativamente prevista per il mese di febbraio 2023, fatte salve eventuali riduzioni temporali che potranno essere offerte dall'Esecutore dei lavori. Il Collaudatore deve anche tener conto di eventuali termini di sospensioni e/o proroghe dei lavori che potrebbero intercorrere tra la consegna e l'ultimazione dei lavori di riqualificazione.

Pertanto, le tempistiche effettive di svolgimento dell'incarico verranno definite con il RUP solo a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio.

ART. 6 COLLABORAZIONI E CONSULENTI

Il Collaudatore, nell'espletamento del servizio di cui al presente Disciplinare, potrà avvalersi della collaborazione di figure professionali esterne al gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica il cui compenso è compreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo.

Il Committente è esente da ogni responsabilità nei confronti dei suddetti collaboratori. Il Collaudatore risponde, verso la Stazione Appaltante, dell'operato dei propri collaboratori.

ART. 7 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato a corpo, in misura fissa e invariabile ed è comprensivo di ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione del servizio.

L'importo contrattuale è determinato dall'importo posto a base di gara e indicato nell'allegato "*Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016*", ribassato della percentuale offerta pari al [●], e ammonta a complessivi € [●] (euro [●]) al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali.

Tale importo, in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto, corrisponde all'offerta presentata in sede di gara.

Il corrispettivo contrattuale spettante al Collaudatore non subirà modifiche in caso di sospensioni dei lavori, proroghe e varianti salvo quanto segue.

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di variazione dell'importo delle opere (come specificato all'art. 3.3 del disciplinare di gara) di entità superiore al 20% rispetto all'importo posto a base d'asta per i lavori di riqualificazione, pari a € 13.633.846,77; in tal caso si determinerà un ricalcolo dell'importo contrattuale del presente servizio, in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo nuovo importo dei lavori. Tale ricalcolo avverrà sul nuovo importo complessivo delle opere e non sommando al corrispettivo già concordato la parcella calcolata sulla differenza dell'importo dei lavori.

Il ricalcolo verrà effettuato utilizzando le tabelle ministeriali (di cui al citato D.M. 17/6/2016) con applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, il Codice) al Collaudatore è concessa un'anticipazione nella misura di legge, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. Tale garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato come segue:

- Una somma di acconto pari al 80% dell'importo di contratto, dedotta la relativa quota di anticipazione, sarà liquidata in corso d'opera pro quota percentuale in relazione agli stati di avanzamento dei lavori emessi dal direttore lavori, previa autorizzazione del RUP;
- il saldo, pari al 20% dell'importo di contratto, sarà liquidato dopo l'emissione del certificato di collaudo finale.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it e devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **UFPK6K**.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

In caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla

liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori ulteriori rispetto ai soggetti indicati nell'offerta, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, Il Collaudatore, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Committente.

ART. 9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, Il Collaudatore ha prodotto, a titolo di **deposito cauzionale definitivo**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia definitiva emessa da [●] n. [●] del [●] per l'importo di [●] conservata agli atti dell'U.O. Gare del Committente.

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Committente. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

IN CASO DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA A MEZZO BONIFICO BANCARIO:

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione definitiva tramite versamento su conto corrente dedicato istituito dalla Banca Popolare di Sondrio, incaricata del servizio di Tesoreria, di €[●] , pari a [●] % del valore del contratto, la cui evidenza di pagamento è conservata agli atti dell'U.O. Gare.

Il Collaudatore ha presentato inoltre **copertura assicurativa contro i rischi professionali** emessa da [●] n. [●] valida fino al [●] e con massimale di € [●]. La polizza copre errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di direzione lavori e si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

ART. 10 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento del servizio dovrà essere osservata, da parte del Collaudatore, la massima riservatezza su ogni informazione di cui venga a conoscenza a causa e nello svolgimento del presente incarico.

Il Collaudatore si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza del Committente se non per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del servizio, restituendoli al termine e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

ART. 11 PENALITÀ

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Collaudatore agli obblighi di cui al presente contratto, e comunque ogni qualvolta vi sia un ritardo nei modi e nei tempi per l'espletamento delle prestazioni, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'**1‰ (uno per mille)** dell'intero corrispettivo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), salva la dimostrazione che il ritardo o l'inadempimento siano dovuti da cause non imputabili al Collaudatore.

Previo contraddittorio, finalizzato ad accertarne le cause, per ogni mancata visita di collaudo programmata secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, dovuta a cause imputabili al Collaudatore sarà applicata una penale variabile da € 100 a € 300 a seconda dell'essenzialità della visita per il proseguo dei lavori.

Inoltre, in caso di mancata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 13 e 14, il Committente potrà applicare penalità variabile tra € 100 e € 500 in relazione alla gravità della mancanza e/o inadeguatezza, previo contraddittorio con il RUP, per ciascuna contestazione.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento mediante la riduzione del compenso spettante al Collaudatore, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni. La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse il Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni patiti dal Committente a causa dei ritardi o inadempimenti del Collaudatore.

ART. 12 REFERENTE

Il Referente operativo univoco designato dal Collaudatore è [●] i cui recapiti telefonici, mail e PEC sono [●].

ART. 13 OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE

Resta a carico del Collaudatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi del Committente.

Il Collaudatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, prescrizioni tecniche, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico del Collaudatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il Collaudatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente (anche attraverso indicazioni fornite dalla direzione lavori), nonché a dare immediata comunicazione allo stesso di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. In particolare, il Collaudatore deve garantire la periodicità delle visite al cantiere secondo quanto proposto in offerta; deve inoltre garantire la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori su richiesta del RUP.

Il Collaudatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico e professionale assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del presente contratto.

Il personale del Collaudatore è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con **professionisti qualificati**, in possesso delle relative abilitazioni e ritenuti idonei a svolgere le relative funzioni previste dalla normativa

vigente.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Collaudatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto.

In nessun caso, se non previa espressa richiesta scritta del Collaudatore autorizzata del Committente, lo stesso potrà modificare la composizione della Commissione di collaudo indicata in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Collaudatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del Collaudatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Collaudatore.

L'esito favorevole di tali verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso il Collaudatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità che dovrà sempre provvedere al tempestivo e corretto adempimento di tutto quanto previsto dalle presenti prescrizioni contrattuali.

Sono a carico del Collaudatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

ART. 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Collaudatore si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Collaudatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, un'apposita

clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010 e qualora abbia notizia dell'inadempimento a tali obblighi della propria controparte, si obbliga a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura competente.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità previste dalla norma vigente. In caso di inosservanza da parte del Collaudatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, grave inadeguatezza nel loro svolgimento e impiego di professionisti non qualificati e idonei;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro dei dipendenti del Collaudatore, se presenti;
- modifiche, incluse riduzioni o sostituzioni non autorizzate della Commissione di collaudo.

ART. 17 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Collaudatore nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti del Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 18 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, il Committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne Il Collaudatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella misura del 10% delle prestazioni eseguite).

ART. 19 INCOMPATIBILITÀ

Il Collaudatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e cioè di non aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo al Collaudatore.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano.

ART. 21 ELEZIONE DOMICILIO

Il Collaudatore, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in [●] via [●] Pec [●]

ART. 22 SPESE

Si intendono a carico del Collaudatore tutti gli oneri necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 23 PRIVACY

Il Collaudatore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa

vigente in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del servizio è il Committente che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Collaudatore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Committente, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'affidamento di incarico professionale oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Committente e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Collaudatore si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 24 CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 25 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del Codice e del Regolamento DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, al DM 49/2018e al D. Lgs 81/2008, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Milano,

Per la Camera di Commercio
Il Dirigente Irene Caramaschi
Firmato digitalmente

Per il Collaudatore
.....
Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, in quanto applicabile, Il Collaudatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 e 20.

Il Collaudatore

.....

f.to digitalmente